



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CASSANO	DOTT. FEDERICO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ABBONDANDOLO	DOTT. ROCCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DONNARUMMA	PROF. GERARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1631/08

UDIENZA DEL

15/12/2008

ore 10:30

SENTENZA

N°

152/04/09

PRONUNCIATA IL:

15-12-2008

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23-02-2009

Il Segretario

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Antonio Imbriani

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n° 1631/08
depositato il 12/09/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE003TA00112 IVA + IBAP 2005
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

ALIMAR SRL
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE003TA00112 IRES 2005
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

ALIMAR SRL
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data ¹²⁻⁹⁻⁰⁸ (la Alimar srl in persona del legale rappresentante proponeva opposizione all' avviso di cui all'oggetto chiedendone l'annullamento. Il contribuente esponeva che con l'atto impugnato l'ufficio aveva accertato in base ai cd. coefficienti presuntivi di reddito , per l'anno 2005 , ai fini lva ed Irap, un reddito imponibile maggiore di quello dichiarato, rideterminando le imposte dovute ed irrogando le relative sanzioni. Eccepiva il ricorrente la nullità dell'avviso , non ricorrendo le condizioni di legge per il ricorso a tale metodo o criterio di accertamento , trattandosi di contribuente in regime di contabilità ordinaria . Evidenziava, peraltro, che il contribuente risultava " congruo" sulla base degli studi di settore.

L'Ufficio, costituitosi in giudizio tempestivamente e ritualmente, contestava quanto ex adverso dedotto sostenendo la piena legittimità dell'avviso fondato sui parametri. All'odierna udienza, acquisita la documentazione ritualmente prodotta, la causa è stata decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La legge n. 154 del 1989 stabiliva i cd coefficienti presuntivi di reddito e ne prevedeva l'applicabilità nei confronti dei soli contribuenti in regime di contabilità semplificata. Ciò premesso e considerato che non è contestato che la società ricorrente è in regime di contabilità ordinaria, il ricorso va accolto e l'avviso annullato .

Tutto ciò premesso e considerato che, tra l'altro, il contribuente risulta congruo secondo gli studi di settore non si può che accogliere il ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza .

P.Q.M

La Commissione, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Alimar srl avverso l' avviso di accertamento di cui all'oggetto, contro l'Agenzia delle entrate di Ariano Irpino, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso gravato; compensa le spese di lite

Avellino 15.12.2008

Il Giudice estensore



Il Presidente